

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE 9000102 del 24/03/2021

Il Ministro della Transizione Ecologica

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA CULTURA

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, e, in particolare, gli articoli 2 e 6;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, che prevede, per le valutazioni d'impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Friuli Venezia Giulia, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale del 10 luglio 2019, acquisita al protocollo 18424/DVA del 16 luglio 2019, relativa al "Lavori di riconfigurazione in ambito logistico/industriale e retro portuale nell'area compresa nello stabilimento Wärtsilä s.p.a., sito nel c.c. di Bagnoli della Rosandra";

VISTA la documentazione trasmessa dal proponente a corredo dell'istanza VIA nonché le integrazioni trasmesse nel corso dell'iter istruttorio;

VISTA la pubblicazione dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 8 agosto 2019 sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

PRESO ATTO delle osservazioni pervenute ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, considerate nel corso dell'istruttoria dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

RITENUTO che il progetto è sottoposto a procedura di VIA in sede statale in quanto compreso tra le tipologie di opere di cui all'allegato II, punto 15) alla Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, concernente "Interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240 comunque comprendenti uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione";

VISTO che il progetto prevede la riconversione di un'area industriale attualmente in disuso, sita nello stabilimento Wärtsilä s.p.a. in località Bagnoli della Rosandra, nel Comune di San Dorligo della Valle, al confine con il Comune di Trieste, nella Regione Friuli Venezia Giulia, per trasformarla in polo intermodale in cui possa afferire sia il trasporto su gomma che quello su ferro.

VISTO che i lavori in progetto consistono nella pavimentazione di un'area di circa 90 mila metri quadri che comprende sia la zona adibita al transito e alla sosta dei mezzi pesanti e al posizionamento dei container che quella adiacente ai binari;

ACQUISITO il parere n. 3242 del 10 gennaio 2020 con il quale la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha espresso parere negativo circa la compatibilità ambientale del progetto;

CONSIDERATO che, con nota prot. 12622/MATTM del 24 febbraio 2020, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono stati comunicati all'istante i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, concedendo i termini per presentare osservazioni;

VISTA la nota del 28 febbraio 2020, acquisita al prot. 20462/MATTM del 23 marzo 2020, con la quale il Proponente ha trasmesso le sue osservazioni corredate da documentazione esplicativa;

CONSIDERATO che la Divisione V della Direzione Generale CRESS con nota prot. 25370 dell'8 aprile 2020, comunicava al Proponente di ritenere la documentazione presentata sostanziale e rilevante per il pubblico, disponendone, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la pubblicazione a cura del proponente;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 34156/MATTM del 12 maggio 2020, con la quale il proponente ha inviato la documentazione sopra menzionata ai fini della pubblicazione sul portale internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvenuta in data 18 maggio 2020;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono pervenuti i seguenti pareri e osservazioni:

- a. Parere negativo del Comune di S. Dorlingo della Valle Občina Dolina espresso con Delibera della Giunta n. 120/2019 del 6 settembre 2019;
- Parere favorevole non vincolante del Comune di S. Dorlingo della Valle Občina
 Dolina espresso con Delibera della Giunta n. 179/2019 del 28 novembre 2019;
- c. Parere dell'ARPA Friuli Venezia Giulia espresso con nota prot. 0040231 del 5 dicembre 2019;
- d. Osservazioni del presidente della Commissione per la Trasparenza del Comune di San Dorligo della Valle, acquisite con prot. 49633/MATTM del 30 giugno 2020;
- e. Parere dell'ARPA Friuli Venezia Giulia relativo al Piano di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti, espresso con nota prot. 0024545 del 26 agosto 2020;
- f. Osservazioni del Comune di San Dorligo della Valle in merito alle integrazioni, acquisite con prot. 68170/MATTM del 3 settembre 2020;

VISTA la nota del 23 luglio 2020, acquisita al prot. 59815/MATTM del 30 luglio 2020, con la quale il Proponente, in risposta alla richiesta di integrazioni della Regione Friuli Venezia Giulia formulata con nota prot. 27321 del 15 giugno 2020, ha trasmesso la seguente documentazione:

- a) Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
- b) Piano di monitoraggio ambientale;

PRESO ATTO che l'ARPA Friuli Venezia Giulia, con nota prot. 22640 del 7 agosto 2020, ha ritenuto congruo il Piano di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell'art. 24 del DPR n. 120 del 2017;

CONSIDERATO che l'area d'intervento dista circa 300 metri dalla Riserva Naturale della Val Rosandra, che si trova nella Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT3340006 Carso Triestino e Goriziano, inclusa nella Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT3341002 Aree carsiche della Venezia Giulia;

CONSIDERATO che per detti siti il proponente ha elaborato lo Studio per la Valutazione d'Incidenza come prescritto dall'art. 6, commi 3 e 4, della Direttiva Habitat 92/43/CEE e dalla normativa nazionale e regionale in materia;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha ritenuto necessari opportuni interventi di mitigazione, di compensazione e monitoraggio per i disturbi legati alla cantierizzazione e in relazione agli impatti indiretti dell'opera;

ACQUISITO il parere n. 20 del 10 novembre 2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, favorevole con condizioni ambientali, assunto con prot. 101246/MATTM del 3 dicembre 2020;

ACQUISITO il parere favorevole della Regione Friuli Venezia Giulia, espresso con Delibera di Giunta Regionale n. 1332 del 28 agosto 2020, assunta con prot. 70028/MATTM del 9 settembre 2020, le cui condizioni ambientali sono state integrate nel citato parere n. 20 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

ACQUISITO il parere favorevole con condizioni ambientali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, espresso con nota DGABAP prot. 3375 del 2 febbraio 2021, assunto al prot. 12689/MATTM dell'8 febbraio 2021;

CONSIDERATO quindi che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

- a) il parere positivo con condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 20 del 10 novembre 2020, costituito da n. 29 pagine, che comprende anche le condizioni poste dalla Regione Friuli Venezia Giulia;
- b) il parere favorevole con condizioni ambientali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, espresso con nota DGABAP prot. 3375 del 2 febbraio 2021, assunto al prot. 12689/MATTM dell'8 febbraio 2021, costituito da n. 8 pagine;

RITENUTO sulla base di quanto premesso di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25, del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla formulazione del provvedimento di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

DECRETA

Art. 1

(Giudizio di compatibilità ambientale del progetto)

1. È espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto "Lavori di riconfigurazione in ambito logistico/industriale e retro portuale nell'area compresa nello stabilimento Wärtsilä s.p.a., sito nel c.c. di Bagnoli della Rosandra", presentato dalla Interporto di Trieste SpA, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 2

(Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 20 del 10 novembre 2020. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel parere medesimo.

Art. 3

(Condizioni ambientali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 3375 del 2 febbraio 2021. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel parere medesimo.

Art. 4

(Verifiche di ottemperanza)

- 1. Il Ministero della transizione ecologica Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 152 del 2006, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 2, e, in collaborazione con il Ministero della cultura, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 3.
- 2. Il Ministero della transizione ecologica effettua l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS; il Ministero della cultura effettua le attività di verifica tramite gli uffici centrali e periferici indicati nel parere di competenza.
- 3. I soggetti e gli uffici di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, al Ministero della cultura.
- 4. Qualora i soggetti e gli uffici di cui al comma 2 non completino le attività di verifica nei termini indicati, le stesse saranno svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di competenza.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3 si provvede con oneri a carico del proponente nei limiti in cui le attività richieste ai soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ed agli enti coinvolti non rientrino già tra i loro compiti istituzionali.

Art. 5 (Disposizioni finali)

- 1. Il presente decreto è notificato alla Interporto di Trieste SpA, al Ministero della cultura, all'ARPA Friuli Venezia Giulia, alla Riserva Naturale Regionale della Val Rosandra e alla Regione Friuli Venezia Giulia, la quale provvede a trasmetterlo alle altre amministrazioni interessate.
- 2. Il presente decreto, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è reso disponibile sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.
- 3. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il termine per la conclusione dei lavori è fissato in 5 anni dalla data della pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero della transizione ecologica, decorso il quale, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dal destinatario della notifica, i termini decorrono dalla data della sua pubblicazione sul sito internet del Ministero della transizione ecologica, ovvero, in alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, i cui termini andranno computati con le medesime modalità di cui sopra.

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Roberto Cingolani

IL MINISTRO DELLA CULTURA

Dario Franceschini